

Il Patrimonio culturale e naturale

La tutela del Patrimonio Mondiale culturale e naturale trova il suo fondamento nella Convenzione Unesco del 1972. I beni che presentano un eccezionale valore universale vengono inseriti, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, nella Lista del Patrimonio Mondiale e ciò comporta l'obbligo per lo Stato richiedente di garantirne la tutela, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future.

Con la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale del 1992 anche i "paesaggi culturali", espressione dell'interrelazione tra l'uomo e il suo ambiente naturale, hanno trovato riconoscimento e protezione giuridica e vengono iscritti nella Lista dei siti Unesco in base ai criteri di inserimento individuati dalle Linee guida adottate dalla sedicesima Sessione della Conferenza generale.

Risulta comunque difficile contemperare le diverse esigenze di conservazione e sviluppo dei "paesaggi culturali"; sotto tale aspetto diviene fondamentale il Piano di gestione, che deve accompagnare ogni proposta di iscrizione, quale strumento che assicuri un'efficace tutela e valorizzazione del sito.

I siti Unesco: tutela e gestione dei paesaggi culturali

di Antonella Anselmo

1. Le origini di una tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale

La nascita di un diritto internazionale pattizio a tutela del patrimonio culturale e naturale di interesse eccezionale è un fenomeno relativamente recente, connesso alla istituzione di organismi internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unesco.

All'esito della tragica e drammatica conclusione del secondo conflitto mondiale la Comunità internazionale è spinta a ristabilire un nuovo assetto politico, fondato sul riconoscimento dei valori culturali dei vari popoli, elemento indefettibile per il ristabilimento della pace. Sono anni importanti per

l'elaborazione di strumenti di tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale.

In una visione retrospettiva, volta al recente e tragico passato, la Comunità internazionale ha inteso scongiurare le minacce ai beni culturali e naturali derivanti dalle attività belliche; d'altra parte, volgendosi al futuro, la ricostruzione post-bellica e l'avvio del nuovo processo di industrializzazione hanno imposto l'esigenza di assicurare uno sviluppo controllato e quanto più possibile pianificato.

Il Preambolo della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, afferma al riguardo che "Gli attentati ai beni culturali a qualunque popolo essi apparten-

gano costituiscono degli attentati al patrimonio culturale dell'intera umanità poiché ogni popolo porta il proprio contributo alla cultura mondiale".

La Storia è disseminata di episodi di distruzione del patrimonio culturale dei popoli vinti come forma simbolica di annientamento della loro identità culturale, quale fase tendenzialmente ineliminabile – anche dal punto di vista antropologico – della stessa dominazione.

Tuttavia, le minacce alla conservazione del patrimonio culturale e naturale non discendono dalla sola attività bellica, ma possono essere legate ad uno sviluppo economico incontrollato ovvero a calamità naturali. E proprio le ragioni connesse allo sviluppo economico sono storicamente legate alla nascita della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

Negli anni '50 la decisione di costruire la diga di Assuan in Egitto sollevò grande preoccupazione a livello internazionale. La realizzazione dell'opera, che era indispensabile per gli egiziani e i sudanesi, avrebbe gravemente minacciato i monumenti della Valle di Nubia e i templi di Abu Simbel, tesori inestimabili dell'antica civiltà egizia. Su richiesta di aiuto da parte dell'Egitto e del Sudan, l'Unesco avviò una campagna internazionale per salvare il patrimonio culturale egizio, campagna alla quale parteciparono sorprendentemente circa 50 Paesi. La cooperazione internazionale, che non aveva avuto altri precedenti nella storia dell'umanità, portò al sicuro i monumenti che, nel giro di circa venti anni, furono smontati pietra su pietra e ricostruiti altrove. L'episodio fece sorgere il convincimento che il patrimonio culturale dell'umanità dovesse essere salvaguardato, non solo dalle minacce dei conflitti armati, ma anche dai rapidi cambiamenti derivanti dallo sviluppo economico e da un processo di industrializzazione in rapida crescita.

Parallelamente si andava definendo una coscienza "ambientalista" che portava all'approvazione di numerosi convenzioni e protocolli per la difesa dell'ambiente su scala globale.

Questi convincimenti¹ portavano l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ad adottare il 16 novembre 1972 la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale².

2. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Cultura e natura sono da sempre concepite dall'uomo quali valori intrinsecamente legati tra loro, atteso che l'identità culturale di ogni popolo sorge e si sviluppa nell'ambiente naturale in cui lo stesso vive. L'identificazione di un popolo non può prescindere dal territorio ove è stanziato né dalle risorse naturali che costituiscono il suo sostentamento. D'altra parte l'uomo modifica costantemente la natura, forgiandola in aderenza alle proprie esigenze, materiali e spirituali. L'interrelazione tra cultura e natura è inoltre un processo diacronico che si sviluppa temporalmente secondo fasi e corsi storici: l'identità di un popolo si manifesta pertanto attraverso le tre variabili: natura, cultura e storia.

La Convenzione Unesco del 1972 contempla pertanto, quale oggetto della propria disciplina, il patrimonio culturale e il patrimonio naturale, intesi come elementi intimamente correlati tra loro.

Costituiscono "patrimonio culturale", a norma dell'art. 1 della Convenzione:

- monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte o gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura nonché le

zone, ivi comprese le zone archeologiche, di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

Costituiscono viceversa “patrimonio naturale”, a norma del successivo art. 2:

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l’habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
- i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

Nel concreto, spetta al singolo Stato definire e delimitare i diversi beni situati sul suo territorio e qualificabili quali parte del patrimonio culturale e naturale dell’umanità³.

Il riconoscimento del carattere eccezionale del bene avviene mediante inserimento nella “Lista”, di cui si tratterà in prosieguo.

L’elencazione esemplificativa dei beni costituenti il “patrimonio naturale” chiarisce che oggetto di tutela in via diretta sono certamente i predetti beni, ma in via mediata i valori che gli stessi rappresentano che sono la conservazione del sapere scientifico e l’aspirazione presente in ogni popolo e in ogni epoca al “kosmos”, inteso come relazione armonica della natura.

In questo senso il pregio estetico del bene non è espressione di un mero appagamento soggettivo per il bello, ma rappresenta qualcosa di ben più profondo: il tentativo da parte dell’uomo di dominare le forze naturali e al contempo preservarne le risorse atte ad assicurare la conservazione della specie⁴. La nozione di “patrimonio culturale” delineata dal diritto internazionale si è poi estesa nel tempo.

Nel 2003 la Conferenza Generale dell’Unesco adotta la Convenzione per la Salvaguardia dei Beni culturali intangibili⁵.

La Convenzione considera fondamentale il riconoscimento dell’interdipendenza tra patrimonio culturale intangibile e patrimonio culturale tangibile, come definito nella Dichiarazione di Yamato; mira pertanto a proteggere e favorire la trasmissione del patrimonio culturale intangibile fra le generazioni, e, in particolare, l’identificazione, la preservazione, la documentazione scritta, audio e fotografica quali fonti di memoria storica e culturale.

Ai fini della citata Convenzione la protezione mira a preservare i luoghi, l’ambiente naturale e il paesaggio, inteso come contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce – come vivente – il bene culturale in oggetto; la promozione del patrimonio culturale intangibile si avvale della conoscenza e della preservazione anche attraverso le forme dell’educazione al patrimonio, formali e non formali.

In particolare, il “patrimonio culturale” intangibile per essere assoggettato a tutela ai sensi della citata Convenzione, deve presentare i seguenti requisiti:

- a. essere trasmesso di generazione in generazione;
- b. essere costantemente ricreato dalla Comunità e da gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia;
- c. permettere alla Comunità di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale;
- d. promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana;
- e. diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun Paese.

Nel 2005 viene approvata la Convenzione per la Protezione e la promozione delle Espressioni della Diversità culturale. La Convenzione mira a identificare, tutelare, proteggere e promuovere le espressioni di quelle identità plurime che contraddistinguono un territorio o un’area culturale stori-

camente determinata allo scopo di evitare il rischio di omologazione culturale e di conseguente scomparsa delle differenze tra le culture. Ulteriore estensione della nozione di patrimonio culturale mondiale è poi rinvenibile nelle Convenzioni internazionali sul patrimonio archeologico subacqueo⁶.

Da ultimo la Convenzione Unesco adottata a Parigi il 2 novembre 2001 che, escludendo l'applicazione al patrimonio culturale subacqueo della "law of salvage" e della "law of finds" scongiura i rischi di esplorazioni selvagge e consente altresì una omologazione della tutela a livello internazionale, anche al di fuori del mare territoriale⁷.

3. I paesaggi culturali

Nel 1992 la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale diviene il primo strumento legale per il riconoscimento e la protezione dei "paesaggi culturali". La Conferenza, infatti, alla sua 16° Sessione, ha adottato le Linee guida per la loro inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Il termine "paesaggi culturali" comprende, nelle sue svariate configurazioni, l'interrelazione tra l'uomo e il suo ambiente naturale, secondo l'articolo 1 della Convenzione.

Si ritiene infatti che i "paesaggi naturali" siano testimonianza dell'evoluzione della società umana e del suo insediamento nel tempo, sotto forze di natura sociale, economica e culturale, esterne e interne.

I "paesaggi culturali" spesso riflettono specifiche tecniche di uso sostenibile del territorio, in considerazione delle caratteristiche e dei limiti dell'ambiente naturale di riferimento nonché una specifica relazione spirituale con la natura.

In talune ipotesi, la protezione dei "paesaggi culturali" può contribuire all'ammmodernamento delle tecniche di uso sostenibile del territorio e può mantenere o valorizzare i valori naturali presenti nell'ambiente. Altri siti, diversamente, associati a credenze e fedi religiose, usi e tradizioni della comunità, presentano un "sentimento" spirituale, di carattere eccezionale, tra l'uomo e la natura.

I "paesaggi culturali" – tra i quali annoverare i terrazzamenti coltivati sulle alture delle montagne, i parchi e i giardini, i luoghi sacri – sono testimonianza del genio creativo, dello sviluppo sociale e della vitalità immaginifica e spirituale dell'umanità. Per tali ragioni sono parte dell'identità della collettività.

L'Unesco individua tre categorie di "paesaggi culturali".

1. Il paesaggio culturale più facilmente identificabile è quello disegnato e creato intenzionalmente dall'uomo. Questa categoria comprende i giardini⁸ e i parchi realizzati per ragioni estetiche i quali, spesse volte, ma non sempre, sono associati a costruzioni o complessi di carattere monumentale o religioso.

2. La seconda categoria è quella del paesaggio evolutosi in modo organico (*organically evolved landscape*).

Questo è originato da una iniziale esigenza sociale, economica o amministrativa e si è sviluppato nella forma attuale in combinazione e per reazione all'ambiente naturale. Questa tipologia di paesaggi riflette il processo evolutivo nella forma e nelle caratteristiche compositive. In tale categoria sono altresì individuabili due sottocategorie: i paesaggi relitti o fossili, in riferimento ai quali il processo evolutivo si è interrotto nel passato, o in modo repentino o gradatamente; i paesaggi continui, in cui è conservato un ruolo attivo nella società contemporanea associato a stili di vita tradizionali e in cui il processo evolutivo è ancora "in fieri". Allo stesso tempo tale sub-categoria di paesaggio manifesta materialmente e in modo tangibile l'evoluzione nel tempo.

3. L'ultima categoria è quella dei "paesaggi culturali" cd. associativi (*associative cultural landscape*). Si tratta di paesaggi in ordine ai quali l'inclusione nella "Lista del Patrimonio Mondiale" è giustificata in ragione della forza di fusione tra gli elementi naturali e fenomeni religiosi, artistici o culturali, piuttosto che per tracce di cultura materiale tangibile, che possono viceversa essere insignificanti o addirittura assenti.

Per l'Italia, l'inserimento nella Lista si è avuto per i seguenti "paesaggi culturali":

- 1997 - Porto Venere, Cinque Terre, e le Isole (Palmaria, Tino, Tinetto). Criteri C (ii) (iv) (v). "La costa ligure tra le Cinque Terre e Porto Venere è un paesaggio culturale di grande valenza panoramica e culturale. La forma e la disposizione delle cittadelle e la conformazione del paesaggio naturale, superando gli ostacoli di un terreno scosceso e irregolare cristallizza la storia continua dello stanziamento dell'uomo in questa regione nel corso dell'ultimo millennio"⁹.
- 1997 - Costiera amalfitana. Criteri C (ii) (iv) (v). "La costa amalfitana è un'area di grande bellezza fisica e diversità naturalistica. Fin dal Medio Evo è stata oggetto di insediamenti da parte di varie comunità. Vi sono inoltre un numero di città come Amalfi e Ravello con testimonianze architettoniche e artistiche di grande valenza. Le aree rurali manifestano la versatilità degli abitanti nell'adattare gli usi agricoli del territorio alla diversa conformazione del terreno che evidenzia vigneti e coltivazioni nei terrazzamenti dei punti più bassi al fine di ampliare la superficie utilizzabile".
- 1998 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Criteri C (iii) (iv). "Il Cilento e il Vallo di Diano sono una sub-regione della Campania e costituiscono un tratto di paesaggio culturale di altissimo interesse. Il montuoso Cilento, caratterizzato da coste frastagliate, vette e colline, e il piatto Vallo di Diano, nell'antichità giocarono un ruolo fondamentale negli scambi e nelle relazioni tra i Lucani (insediatisi nell'interno) e i Greci (che occupavano la fascia costiera). Ne sono testimonianza il maestoso sito archeologico di Paestum e quello di Velia, che sorge su un promontorio che creava due rade portuali oggi interrate. Ai piedi di una delle colline che dominano il Vallo sorge la Certosa di Padula, dedicata a San Lorenzo, tra i maggiori monumenti dell'Italia meridionale; di fondazione trecentesca, si presenta oggi nelle sontuose forme barocche delle quali fu rivestita nel settecento".
- 2003 - I "Sacri Monti" di Lombardia e Piemonte. Criteri C (ii) (iv). I "Sacri Monti" sono 9 itinerari devozionali, presenti dalla fine del secolo XVI° in Piemonte a Varallo Sesia, Serralunga di Crea, Orta San Giulio, Griffa, Domodossola e Valperga Canadese, in Lombardia a Ossuccio e Varese. Caratterizzati da un numero variabile di cappelle, segnano le tappe di un percorso religioso inteso a promuovere la fede cattolica contro l'avanzare del protestantesimo, attraverso un connubio spesso spettacolare di architettura, natura e arte. Distribuite in collina, nei boschi o lungo le sponde dei laghi, le sacre rappresentazioni delle cappelle raffigurano con pittura e scultura episodi della storia sacra, spesso in modo iperrealistico, trasformandosi in strumento pedagogico a sostegno della spiritualità della chiesa cattolica".
- 2004 - Val d'Orcia. Criteri C (iv) (vi). "Il paesaggio della Val d'Orcia è parte del circondario agricolo di Siena, ridisegnato e sviluppatosi quando fu colonizzato dalla città-Stato nel XIV e XV secolo per esprimere un modello ideale di buon governo e creare uno scenario esteticamente apprezzabile. Le qualità estetiche del paesaggio, con i suoi calanchi e le colline a forma conica sulla cui sommità spesso si insediavano costruzioni fortificate, hanno ispirato una quantità di artisti. La loro immagine manifesta la bellezza dei paesaggi agricoli forgiati dal genio del Rinascimento italiano. L'iscrizione nella Lista comprende: un paesaggio agrario e pastorale colonizzato e oggetto di pianificazione secondo un nuovo approccio di occupazione e sfruttamento dei suoli; una pluralità di città e villaggi, il tratto della via Francigena, con il suo insieme di abbazie, locande, ponti ecc."

4. Tutela internazionale e tutela nazionale

La tutela internazionale del patrimonio mondiale ha una valenza meramente sussidiaria e complementare rispetto alla tutela nazionale.

L'art. 4 della Convenzione del 1972 sancisce infatti che ogni Stato Parte riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. In via ordinaria lo Stato Parte agisce con le proprie forze e con proprie risorse ricorrendo alla cooperazione internazionale, con aiuti finanziari, scientifici, tecnico-artistici, e soltanto in caso di necessità.

Per rendere più efficace la tutela e attiva la valorizzazione lo Stato Parte, come disposto dall'art. 5, si adopera al meglio:

- a. per adottare una politica generale che assegni al patrimonio culturale/naturale determinate funzioni nella vita sociale e lo inserisca nei programmi di pianificazione generale;
- b. per istituire sul proprio territorio servizi di tutela e valorizzazione, dotati di mezzi e personale adeguati;
- c. per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche, atte a far fronte ai pericoli che minacciano il patrimonio;
- d. per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni;
- e. per favorire la creazione di centri nazionali o regionali di formazione nel settore.

Correlativamente tutta la Comunità internazionale ha il dovere di cooperare nelle attività sopra indicate, sia pur nel rispetto della sovranità dei singoli Stati e dei diritti previsti dalla legislazione nazionale sul patrimonio culturale e naturale.

L'art. 7 chiarisce infine che, ai fini della presente Convenzione, per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati Parte nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.

Ogni Stato Parte può richiedere assistenza internazionale per beni presenti nel proprio territorio nazionale ed inseriti nella Lista.

Nella domanda, preferibilmente suffragata da un parere tecnico di esperti, deve essere indicata la descrizione dell'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l'urgenza e i motivi per i quali le risorse nazionali non appaiono sufficienti. In caso di catastrofe o calamità naturale la domanda riveste carattere d'urgenza ed un apposito fondo finanziario è destinato alle predette operazioni di intervento.

L'assistenza internazionale accordata può assumere le seguenti forme:

- a. studi su problematiche scientifiche, artistiche o tecniche;
- b. nomina di esperti o tecnici e mano d'opera specializzata per l'esecuzione degli interventi;
- c. formazione di specialisti in ogni area di intervento nel settore;
- d. fornitura di attrezzature;
- e. concessione di prestiti a interessi ridotti o senza interessi;
- f. concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.

Dunque, come è evidente, il mero ausilio finanziario è ipotesi assolutamente residuale e eccezionale, atteso che la forma privilegiata dell'assistenza è di tipo tecnico/professionale e consultivo. Ad ogni modo il finanziamento dei lavori necessari, in linea di principio, deve gravare solo parzialmente sulla Comunità internazionale. In tal modo ci si prefigge lo scopo di garantire la massima responsabilizzazione del singolo Stato Parte.

5. Gli organi intergovernativi e il "Fondo"

Presso l'Unesco è istituito un comitato intergovernativo, denominato "Comitato del Patrimonio Mondiale" i cui rappresentanti sono eletti dagli Stati Parte, in modo che sia assicurata un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni

Culturali (ICCROM), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), e un rappresentante per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN). Il Comitato adotta il proprio regolamento e può avvalersi di esperti e altri organismi pubblici o privati.

Il Comitato cura l'inserimento dei beni nella Lista del Patrimonio culturale e naturale Mondiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Convenzione; inoltre esamina e accorda l'assistenza internazionale secondo le procedure dettate dall'art. 13 della Convenzione. Il Comitato è assistito da un Segretario, nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Il Direttore generale, avvalendosi dell'attività consultiva del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM, Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse (IUCN) nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

Dal 1992 opera altresì all'interno dell'Unesco il "Centro del Patrimonio Mondiale": organo esecutivo che assicura la più efficace attuazione della Convenzione a fronte della costante crescita dei beni inseriti nella Lista.

Tra i compiti del Centro si annoverano: l'organizzazione delle riunioni statutarie (la riunione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale, la riunione biennale di tutti gli Stati Parte) o di seminari su specifiche problematiche, l'amministrazione del Fondo per il Patrimonio Mondiale, l'organizzazione di corsi di formazione, la gestione degli aiuti nei casi di emergenza; inoltre il Centro supporta gli Stati Parte nella fase di preparazione delle liste indicative e delle candidature, coordina le attività di monitoraggio e la redazione dei rapporti sullo stato di conservazione dei siti iscritti.

Il Centro coordina altresì le attività degli organismi consultivi (ICCROM, ICOMOS, IUCN) nelle fasi di valutazione dei siti candidati all'iscrizione nella Lista e nell'attuazione dei programmi di monitoraggio dei siti e di formazione tecnica. Anche l'informazione ufficiale concernente la Convenzione (bollettino di informazione, aggiornamento del sito internet sulla Convenzione 1972, <http://whc.unesco.org>) rientra tra i compiti istituzionali assegnati al Centro.

Fermo restando che l'assistenza internazionale solo in casi eccezionali può tramutarsi in concessioni di finanziamenti, presso l'Unesco è istituito il "Fondo del Patrimonio Mondiale", quale fondo di garanzia operante in conformità alle disposizioni regolamentari della medesima Organizzazione.

Le risorse del Fondo, a norma dell'art. 15 della Convenzione, sono costituite da:

- contributi volontari e obbligatori degli Stati Parte;
- versamenti, doni o legati da parte di altri soggetti pubblici e privati (altri Stati, organizzazioni intergovernative ecc.);
- interessi sulle risorse del Fondo;
- collette e introiti di manifestazioni;
- ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento.

Il contributo obbligatorio deve essere versato ogni biennio con regolarità da ciascun Stato Parte il cui ammontare è determinato in percentuale uniforme per tutti gli Stati e che, comunque, non può superare in nessun caso l'1% del contributo al bilancio ordinario dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Il ritardo nel versamento dei contributi volontari e/o obbligatori da parte del singolo Stato Parte comporta il venir meno della sua eleggibilità al Comitato del Patrimonio Mondiale.

6. I criteri di inserimento: linee guida operative

Le proposte di inserimento nella Lista vengono presentate dagli Stati all'Unesco in conformità alle disposizioni della Conven-

zione e alle cd. "Operational guidelines"¹⁰ documento predisposto a partire dal 1977 e aggiornato, in ultimo, nel 2004.

In particolare le Linee guida sono uno strumento imprescindibile per la concreta attuazione della Convenzione in quando dettano i criteri di dettaglio per l'iscrizione nella Lista, le modalità per la prestazione dell'assistenza internazionale, i criteri per l'inserimento nella Lista dei beni in pericolo.

Affinché un bene risulti iscritto nella Lista è infatti necessario che presenti un eccezionale valore universale e soddisfi al tempo stesso uno dei dieci criteri di selezione indicati nelle Linee guida.

Detti criteri sono:

1. rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
2. mostrare un importante interscambio di valori umani, in un arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi nell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio;
3. essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
4. costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana;
5. essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture), o dall'interazione dell'uomo con l'ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili;
6. essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale¹¹;
7. presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica;
8. costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell'evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative;
9. costituire esempi rappresentativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell'evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini;
10. presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione *in situ* della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza e della conservazione.

Inoltre, affinché un bene sia considerato di eccezionale valore universale deve anche soddisfare:

1. le condizioni di integrità e/o autenticità, così come definite nelle Linee guida;
2. un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la salvaguardia.

Pertanto le richieste di candidatura dei beni in pericolo in quanto sprovvisti di tutela non sono ammissibili proprio in virtù della pre-condizione fissata dalla Linee guida di configurabilità di un sistema efficace di tutela – giuridico e amministrativo – da parte del singolo Stato Parte.

7. La candidatura e l'iscrizione nella Lista

La candidatura per l'iscrizione di un bene culturale o naturale nella Lista, si articola in una fase interna, presso i singoli Stati Parte, e una fase internazionale presso il Centro del Patrimonio Mondiale che si conclude con la decisione finale del Comitato.

In sede interna, la Lista Propositiva (*tentative list*) contiene l'elenco dei siti che ogni Stato Parte è tenuto a presentare al Centro del Patrimonio Mondiale al fine di segnalare i beni che intende iscrivere nell'arco dei successivi 5-10 anni.

In Italia la competenza alla predisposizione della Lista Propositiva¹² è attribuita al “Gruppo di lavoro permanente per la Lista del Patrimonio Mondiale Unesco”, istituito dal 1995 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In una fase successiva viene predisposta e presentata la documentazione per ogni singolo bene secondo un modello predeterminato che prescrive:

1. la dimostrazione dell’eccezionale valore universale del sito. Al riguardo si richiede di fornire un apposito studio che illustri il valore eccezionale del sito in relazione ai criteri di selezione delle Linee guida;
2. l’analisi comparativa. Si tratta di uno studio dettagliato di confronto con analoghi siti nazionali e internazionali al fine di dimostrare la valenza non solo locale e/o nazionale del sito;
3. i requisiti di integrità, autenticità e condizioni di conservazione;
4. gli strumenti di tutela. Si tratta della fase di verifica degli strumenti di tutela vigenti sul piano nazionale e locale e assume il significato di condizione di ammissibilità alla candidatura.

Le candidature complete devono essere presentate entro il 1° febbraio dalle Rappresentanze dei singoli Stati presso l’Unesco, Centro del Patrimonio Mondiale.

Segue l’iter istruttorio affidato agli organismi consultivi (ICOMOS e IUCN) mediante valutazione delle proposte, eventuali richieste di chiarimenti e sopralluoghi.

All’inizio dell’anno successivo viene elaborato il “rapporto” contenente le raccomandazioni in merito all’iscrizione o meno del sito nella Lista.

Il rapporto viene discusso nella sessione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale, che si svolge a giugno-luglio di ogni anno, e che conclude il procedimento con l’iscrizione o il rigetto della candidatura.

L’iscrizione nella Lista di cui all’art. 11 della Convenzione, comporta per lo Stato Parte richiedente l’“obbligo di garantire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni dei siti iscritti”.

L’iscrizione sembrerebbe avere effetto dichiarativo e non già costitutivo: l’art. 12 della Convenzione precisa al riguardo che il mancato inserimento di un bene del patrimonio culturale e naturale nella Lista “non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dall’iscrizione”.

8. L’Elenco del Patrimonio Mondiale in pericolo

Il Comitato cura altresì la compilazione, l’aggiornamento e la pubblicazione – qualora le circostanze lo esigano – sotto il nome “Elenco del Patrimonio Mondiale in pericolo” dell’elenco dei beni già iscritti per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali è stata chiesta assistenza agli effetti della Convenzione.

In questo elenco, a norma dell’art. 11, co. 4, viene indicato il costo preventivo delle operazioni.

Ad ogni modo l’iscrizione in tale elenco assume valenza assolutamente eccezionale: possono essere inseriti soltanto i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli seri e concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta a un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprietà della terra, alterazioni profonde dovute a cause sconosciute, abbandono per qualsiasi motivo, calamità e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea.

In circostanze straordinarie il Comitato può, in qualunque momento, procedere ad una nuova iscrizione nell’Elenco del Patrimonio in pericolo e darne immediata comunicazione.

Appare evidente che ove la minaccia al bene derivi da attività antropica, autorizzata dallo Stato Parte, come nel caso di realizzazione di opere pubbliche o private, la Comunità internazionale non può interveni-

re direttamente stante il principio del rispetto della sovranità del singolo Stato.

In questo caso l'iscrizione del bene nell'Elenco del Patrimonio Mondiale in pericolo assume una valenza fortemente politica.

Il venir meno da parte del singolo Stato agli obblighi assunti in sede di ratifica della Convenzione, è privo di reali sanzioni.

Qualora manchi l'assenso o la richiesta di assistenza internazionale da parte dello Stato in cui si trova il bene in pericolo, non sussistono altri strumenti di intervento internazionale a tutela dello stesso, salva, nel caso estremo di irreversibile distruzione, la cancellazione dalla Lista: il che assume un innegabile significato spirituale e politico.

9. Conservazione e sviluppo dei paesaggi culturali: un difficile connubio

La gestione dei "paesaggi culturali" è demandata agli strumenti giuridici e amministrativi vigenti nelle rispettive legislazioni nazionali, alle quali la Convenzione del 1972 rinvia.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int., contiene due soli richiami agli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

L'art. 133 richiama il principio della conformazione delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

L'art. 135¹³, co. 2, stabilisce l'obbligo di compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico e edilizio con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Invero chi scrive ritiene che il legislatore ben avrebbe potuto prevedere una disciplina di tutela, cd. rafforzata in riferimento a beni culturali e naturali che rivestono interesse eccezionale, in quanto iscritti nella Lista Unesco.

I recenti episodi della Valdastico Sud, di Monticchiello, delle Eolie, di Agrigento, del

Val di Noto, che hanno sollevato grande preoccupazione in ambito nazionale e internazionale, presentano caratteristiche comuni: si tratta di procedure autorizzative di interventi edilizi o di realizzazione di opere pubbliche o private che vengono ritenute dalla collettività pregiudizievoli ai fini della conservazione dei beni iscritti nella Lista Unesco, ma che in sede politica – a livello locale o nazionale – sono state dichiarate viceversa "compatibili".

Ebbene, l'analisi delle singole vicende assume una connotazione comune: gli strumenti giuridici, e amministrativi inerenti i siti Unesco sono i medesimi previsti per la restante parte del patrimonio culturale nazionale.

Ciò che in particolare sembra difettare è l'efficacia dei mezzi di democrazia partecipativa e deliberativa che dovrebbero garantire la condivisione delle destinazioni d'uso (o al limite di non uso) da parte della collettività, non solo locale ma mondiale.

Se è vero infatti che il Patrimonio Mondiale appartiene spiritualmente all'intera umanità, gli strumenti di intervento sui suddetti beni dovrebbe essere condiviso dalla Comunità internazionale, pur nel rispetto dei principi di sovranità del singolo Stato e regime della proprietà.

In altri termini, come già scritto, l'assunzione di precisi obblighi internazionali rimane priva di un apparato sanzionatorio in caso di violazione degli stessi.

10. Il Piano di gestione

L'esigenza di contemperare conservazione e sviluppo è stata oggetto di grande attenzione da parte dell'Unesco.

Il Comitato del Patrimonio Mondiale¹⁴ nel 2002, per sottolineare l'importanza di un'adeguata gestione del patrimonio, ha adottato la "Dichiarazione di Budapest" invitando tutti gli Stati Parte a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso gli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione e sviluppo sostenibili.

le, in modo che i beni culturali e naturali possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico, senza compromettere la qualità della vita; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali a tutti i livelli nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio Mondiale.

L'idea fondante la "Dichiarazione di Budapest", che è anche alla base della Convenzione europea sul Paesaggio, consiste nel convincimento che, per assicurare la composizione degli interessi spesso configgenti della conservazione e dello sviluppo del territorio, è necessaria la condivisione dei valori culturali da parte della Comunità locale.

Assumono pertanto una valenza strategica le attività di formazione, sensibilizzazione e studio nonché l'attivazione di strumenti di concreta democrazia deliberativa circa le destinazioni di uso (o non uso) dei paesaggi culturali.

Per tali ragioni, ogni proposta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve essere accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato.

L'Unesco non fissa un modello unitario di Piano, ma si limita a specificare gli obiettivi che tale strumento dovrebbe perseguire.

Obiettivo primario del Piano è di assicurare un'efficace protezione del bene per garantirne la trasmissione alle future generazioni. A tal fine lo stesso deve contemplare le differenze tipologiche, le caratteristiche e le necessità del sito nonché del contesto culturale/nazionale in cui si colloca.

Il Piano deve anche contemplare una opportuna perimetrazione del sito.

Al momento della richiesta di iscrizione il perimetro deve essere concepito in modo tale da assicurare la piena espressione dei valori del sito e può coincidere con aree naturali, centri storici o siti archeologici, già salvaguardati da specifiche disposizioni di legge.

Una più efficace tutela può infatti essere assicurata dalla previsione di una "zona tampone", adeguatamente protetta, che

includa l'ambiente in cui è collocato il sito, paesaggi rilevanti e altre aree funzionalmente importanti di supporto alla tutela.

Sul piano nazionale, la L. 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale posti sotto la tutela dell'Unesco", ha codificato la predisposizione dei Piani di gestione per i siti già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni migliori per la loro valorizzazione.

Si è forse persa l'occasione per garantire una tutela più stringente per i suddetti beni, rispetto a quella contenuta nel Codice Urbani, atteso che il Piano di gestione si pone principalmente come strumento di valorizzazione ovvero come dichiarazione di intenti circa le future opzioni d'uso del sito: *id est*.

La Legge 77/2006 riconosce il valore simbolico dei Siti italiani Unesco in quanto gli stessi sono qualificati "per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentanza a livello internazionale"¹⁵.

I progetti di tutela e restauro di tali siti acquisiscono pertanto priorità di intervento, qualora siano assoggettati a finanziamenti in base alle vigenti disposizioni¹⁶.

Lo strumento per la tutela e la valorizzazione è appunto, il Piano di gestione¹⁷.

Questo definisce priorità di intervento e modalità attuative, nonché mezzi di reperimento di risorse pubbliche o private e coordinamento con altri programmi o strumenti normativi affini, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

Gli accordi tra i soggetti pubblici responsabili della gestione dei siti, sono quelli disciplinati nelle forme previste dal Codice Urbani.

Misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto con i flussi turistici, sono quelle volte:

a. allo studio delle specifiche problematiche afferenti i siti Unesco, ivi inclusa l'elaborazione dei Piani di gestione;

- b. alla predisposizione di servizi di assistenza e ospitalità al pubblico;
- c. alla realizzazione in aree contigue ai siti di aree di sosta e sistemi di mobilità;
- d. alla diffusione e valorizzazione della conoscenza sui siti Unesco anche attraverso le scuole.

Le Conferenze Nazionali 2003-2005¹⁸ sui Siti italiani Unesco hanno illustrato il modello di Piano di gestione elaborato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e fornito altresì un primo bilancio sull'attuazione di tale strumento di tutela e valorizzazione.

Secondo detto modello il Piano di gestione è un processo in base al quale il soggetto responsabile del sito individua le minacce alla sua conservazione e le opportunità in relazione alla crescita della comunità.

Il Piano consta di due elementi fondamentali:

- i) la valutazione dei valori fondanti il sito (dati sia dal valore eccezionale – *statement of significance* – in forza del quale si è avuta l'iscrizione nella Lista, sia da altri valori presenti nel sito;
- ii) la valorizzazione o creazione di valore attraverso attività economiche.

Vi è oggi la piena consapevolezza che lo sviluppo culturale di un luogo non è un processo intenzionale né facilmente prevedibile; che, inoltre, il valore culturale di un sito ha natura dinamica, complessa ed endogena.

Tale incertezza fa sì che i valori della cultura siano largamente determinati da “valori di non uso” o da valori cd. di opzione.

A fronte di tali convincimenti il Piano di gestione deve essere uno strumento flessibile e aperto, i cui contenuti dovranno in gran parte essere forniti da attività espressione della democrazia deliberativa e delle linee di sviluppo socio economico della collettività locale.

Il Piano dovrà pertanto esaminare e valutare le varie componenti di sviluppo locale, costituite da un complesso di sistemi:

- a. delle risorse territoriali;
- b. delle risorse umane e sociali;
- c. dei servizi di accessibilità;

- d. dei servizi di accoglienza;
- e. delle imprese.

Assai delicato è poi l'aspetto afferente il rapporto tra tutela del sito e sviluppo turistico. Le opzioni circa la modalità di valorizzazione e fruizione di un sito si muovono tra due estremi opposti: l'incentivazione ad un turismo intensivo ovvero la creazione di valori culturali indiretti contigui al sito. Nella fase di stima della crescita della domanda turistica è indispensabile l'analisi degli investimenti migliorativi dell'offerta culturale e della ricettività

Infine, nella versione integrata, il Piano di gestione sarà composto dalle seguenti componenti progettuali:

- a. progetto delle conoscenze¹⁹;
- b. progetto della tutela e della conservazione;
- c. progetto della valorizzazione culturale;
- d. progetto della valorizzazione economica;
- e. progetto del monitoraggio.

11. Il restauro applicato ai paesaggi culturali e la Carta del Rischio

Il modello di Piano di gestione individua altresì quale punto di forte criticità il problema del “restauro” applicato ai “paesaggi culturali”. Restauro e gestione del paesaggio costituiscono un duplice processo dinamico: da un lato la trasformazione continua dell'ambiente fisico, dall'altro, l'evoluzione delle concezioni e delle valutazioni culturali, sicché restaurare il paesaggio non significa cristallizzare una realtà immutabile. In tal senso il Piano di gestione dovrà cogliere e orientare un processo evolutivo, al fine di trasmetterlo alle future generazioni, con la consapevolezza dell'esistenza di più futuri possibili e scenari diversi, comprensivi dei valori di non uso e dei valori di opzione.

Qualunque intervento conservativo, ancorché applicato al paesaggio, richiede una previa analisi del grado di deterioramento e del rischio che minacciano specificamente i singoli beni.

Sviluppando una metodologia segnata dall'opera di Cesare Brandi, Giovanni Urbani e Pio Baldi, si è teorizzata la cd.

“Carta del Rischio” che evidenzia, alla base del “rischio” al bene culturale, una relazione funzionale tra

- i) valore del bene culturale;
- ii) la pericolosità antropica, cagionata dalle azioni umane che lo riguardano;
- iii) la vulnerabilità dell’ambiente in cui il bene si trova.

Si ritiene che il rischio che minaccia i paesaggi culturali cresca con il crescere delle citate variabili; che inoltre, la minaccia investe non solo il sito, in sé considerato, ma anche l’accumulazione dei saperi e la reputazione che lo riguardano. In questa prospettiva la conservazione non investe soltanto il sito nella sua fisicità, ma l’identità storica che esprime e le economie di rete che la cultura produce.

La Carta del Rischio sui paesaggi culturali dovrebbe allora individuare:

- a. la capacità di carico di tipo fisico (es. numero massimo di visitatori), al fine di

scongiorare un consumo fisico irreversibile del sito;

- b. la capacità di carico di tipo culturale volta a identificare parametri qualitativi atti ad evitare il rischio di erosione del valore eccezionale che ha determinato l’iscrizione del sito nella Lista Unesco;
- c. la capacità di carico di tipo sociale, volta a individuare parametri qualitativi atti a evitare che la valenza dell’identificazione collettiva e dell’inclusione sociale associata al valore culturale possa subire pregiudizi o compromissioni.

La concreta attuazione dei Piani di gestione e il loro coordinamento con il Piano paesaggistico rimangono una scommessa ancora del tutto aperta sulla effettiva realizzazione della qualità del paesaggio culturale, il cui esito dipenderà, in gran parte, dalle attività di sensibilizzazione e informazione ad opera dei soggetti preposti alla tutela.

Note

¹ Si legge nei Considerando della *Convenzione* che “il patrimonio culturale e quello naturale sono sempre più minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora più pericolosi”; che “il degrado o la sparizione di un bene del patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo”; che “alcuni beni del patrimonio culturale e nazionale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l’umanità”; che “è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscono un sistema efficace di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni”.

² La Convenzione è stata ratificata in Italia con L. n. 184 del 6 aprile 1977.

³ Art. 3 Conv.

⁴ Ogni popolo, in ogni epoca ha manifestato la sua aspirazione al valore estetico della natura: il paradiso terrestre della cultura ebraica, il kosmos e i Campi elisei per i greci, la villa per i romani, lo scintoismo per il popolo giapponese. Sullo spirito della conservazione in relazione al patrimonio culturale vd. F. SCOPPOLA, Saggio sulla Conservazione, in *Gazzetta Ambiente*, 3/2007.

⁵ *The Convention for safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* è stata approvata il 17 ottobre 2003 e contestualmente firmata dall’Italia.

⁶ Ci si riferisce a Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 i cui sistemi di mare territoriale (fino a 12 miglia dalla linea costiera), zona contigua (fino a 24 miglia), zona economica esclusiva (fino a 200 miglia) e piattaforma continentale o mare aperto (oltre le 200 miglia), non viene derogato dalla Convenzione UNESCO del 2001.

⁷ Vd. Art. 4. Sull’argomento, L. Fozzati, *Il progetto Archeomar e l’archeologia delle acque italiane*, in *Gazzetta Ambiente*, 2/07, 95; C. Beltrame, *Problemi di tutela e conservazione dei relitti in ambiente di spiaggia in Italia*, ibidem, 109; M. Fiorilli, *La protezione del patrimonio culturale subacqueo*, ibidem, 119; C. Corselli, *La proprietà dei mari e problemi di regionalizzazione: natura, patrimonio culturale, economia e diritto*, ibidem, 135; A. Pellegrini, *Regione Sicilia: la Soprintendenza del Mare e il particolare regime di tutela e valorizzazione dei reperti archeologici subacquei*; *Intervista al Colonnello Giovanni Pastore*, ibidem, pagg. 150 e 145.

⁸ Attraverso l’evoluzione del concetto di giardino nel tempo si potrebbe descrivere la Storia della cultura Occidentale: significati religiosi sono rinvenibili nella descrizione biblica dell’Eden e del Paradiso, nel Cantico dei Cantici. Lo stesso termine paradiso deriva dal termine persiano *pairi-daeza*, che significava parco reale di caccia e piacere, da cui l’ebraico *pardes* e il greco *parà-deisòs*. L’idea del *locus amoenus*, in cui trionfava una perenne primavera era comune ai classici greci, il giardino di Alcinoò nell’Odissea, e latini. La descrizione del giardino musulmano, rinvenibile nel Corano, si concretizza nella Palermo normanno-

sveva dell'alto medioevo. Parimenti il giardino-chiostro della cultura monastica rappresenta un luogo chiuso e impenetrabile al cui interno vengono riprodotti i simboli cristiani – l'albero della vita – e le conoscenze sulle proprietà medicamentose delle piante officinali. Agli inizi del Quattrocento il giardino diviene spazio laico, simbolo del potere del Signore, luogo del percorso iniziatico verso la conoscenza, sotto l'influenza del pensiero neoplatonico. In argomento, *A history of garden art*, Hacker Art Book, New York, 1979; G. Bertone, *Lo sguardo escluso. L'idea di paesaggio nella letteratura occidentale*, Interlinea Novara, 1999; F. Cardini, *Giardino*, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, Enciclopedia Treccani, Roma, 1995, 611.

⁹ Già il Petrarca, ammirando il panorama di Genova, ne evidenziava la bellezza di vigneti e uliveti, non già per contrapporli a torri e palazzi, ai quali gli stessi gli appariranno omogenei, bensì per metterli in contrasto con l'asperità della collina ligure che l'uomo è riuscito a dominare, F. Petrarca, *Lettere disperse*, a cura di A. Cancheri, Guanda, 1994.

¹⁰ "Linee guida operative per l'attuazione della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale", 2004.

¹¹ Il Comitato specifica che il citato criterio debba essere utilizzato in associazione con altri criteri.

¹² Tale Lista Propositiva, inoltrata nel 1996 al Centro del Patrimonio Mondiale, comprendeva 85 beni/siti da inserire nella Lista del Patrimonio Mondiale a partire dal 1997. Detto documento è stato tuttavia aggiornato in seguito alle nuove condizioni fissate dall'Unesco per assicurare un riequilibrio dei beni rappresentati in relazione alle varie parti geografiche del globo. Nel 2004 il Comitato ha ulteriormente limitato a due sole candidature per ciascun Paese di cui almeno una obbligatoriamente relativa a beni naturali, mentre il tetto massimo dei siti da esaminare ogni biennio è stato portato a 45 siti, compresi quelli rinviati dagli anni precedenti.

¹³ "I Piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i Piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate al a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco e delle aree agricole; .." art. 135, co. 2 e 3.

¹⁴ 26ª Sessione.

¹⁵ Art. 1.

¹⁶ Art. 2.

¹⁷ Art. 3.

¹⁸ *Atti della Prima Conferenza Nazionale, Noto, Maggio 2003*, a cura di Patrizia Micoli e Maria Rosaria Palombi, Villanova Monferrato (AL), maggio 2004; *Atti della Seconda Conferenza Nazionale, Paestum 2004*, a cura di Patrizia Micoli e Maria Rosaria Palombi, Villanova Monferrato (AL), maggio 2005; *Atti della Terza Conferenza Nazionale, Torino 2005*, a cura di Patrizia Micoli e Maria Rosaria Palombi, Villanova Monferrato (AL), marzo 2006.

¹⁹ Nel progetto delle conoscenze diviene fondamentale l'analisi sui soggetti, gestori e promotori, sulle formule giuridiche di cooperazione (gestione diretta in economia, azienda speciale locale, fondazione, società di capitali, concessione a terzi, formule miste ecc.) nonché sul rapporto con gli altri strumenti di pianificazione (piani urbanistici, piani settoriali, piani di sviluppo socio economico, piani specifici di tutela del sito). Al riguardo vd. Artt. 115 e ss. Codice Urbani.